



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 16 giugno 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32740** del registro di Segreteria promosso da:

M. C. omissis, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberto Zeffin (c.f. ZFF LRT 71P01 A568I – pec : alberto.zeffin@ordineavvocatipadova.it) e Alessandro Borile (c.f. BRL LSN 69E24 A568J – pec: alessandro.borilea@ordineavvocatipadova.it), per elezione domiciliata in Padova, Via Trieste n.23, presso il loro studio legale

RICORRENTE

contro

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),

per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Alberto Zeffin per la ricorrente e l'Avv. Martina Michieli, su delega orale dell'Avv.to Angelo Guadagnino per l'INPS

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 4 febbraio 2026, ritualmente notificato, la Sig.ra M. C., già insegnante di lingua inglese presso il liceo Statale "Guarino Veronese" di San Bonifacio (VR) - dopo aver premesso di aver presentato all'INPS, in data 15 dicembre 2020, domanda di pensione anticipata chiedendo, in forza del decreto della Funzione Pubblica n. 331/1997, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time al 50%, e che l'INPS aveva provveduto al riconoscimento del relativo trattamento (cat. VOCTPS n. 10149840) a decorrere dall'1.9.2021, per un importo annuo lordo di euro 34.528,66 (pari ad euro 2.656,05 lordi mensili, calcolati su tredici mensilità) - chiedeva all'intestato Giudice Unico di: **a)** accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (pensione Cat. VOCTPS n. 10149840) a far data dal 1° settembre 2022, data di cessazione del rapporto di lavoro, sulla base della complessiva anzianità maturata, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; **b)** per l'effetto, condannare l'INPS alla conseguente rideterminazione della pensione in godimento, con pagamento di arretrati ed interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

2. Deduceva la ricorrente di aver proposto senza esito la relativa richiesta in via amministrativa attraverso il Patronato a ciò appositamente delegato, avendo l'INPS dato atto con nota dell'1.2.2024 di "*anomalie informatiche*" che non consentivano la lavorazione

della pratica “promettendo” però *“il pagamento di quanto spettante con il recupero del debito residuo”*.

Rimasti inevasi anche gli ulteriori successivi solleciti effettuati, la ricorrente si vedeva costretta ad agire in giudizio giacché l'INPS aveva, dapprima, nel luglio 2021, provveduto a calcolare la pensione in misura piena - senza cioè calcolare l'incidenza del conteggio di cui all'art.1, comma 1, del D.M. n.331/1997 in caso di riconoscimento di pensione anticipata e contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale - mentre, successivamente, nell'agosto 2022, aveva rideterminato il trattamento, a far data dall'1.9.2021, in euro 17.339,55, pari al 50% dell'importo spettante alla ricorrente per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, così ingenerando un indebito pensionistico di euro 19.298,87, in alcun modo a lei imputabile: infatti l'Istituto convenuto aveva corrisposto il trattamento in misura piena in pendenza del rapporto di lavoro, sino al settembre del 2022, per poi applicare illegittimamente la percentuale di riduzione ex art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1997.

Evidenziava in ultimo la Sig.ra M. che, una volta ricostruito il trattamento nella misura corretta, sugli importi dovuti l'INPS avrebbe potuto procedere al recupero dell'indebito maturato.

3. Disposto per ragioni d'ufficio il rinvio alla data odierna della trattazione della causa, l'INPS si costituiva in giudizio in data 27 maggio 2026 a mezzo dell'Avv. Angelo Guadagnino, il quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, avendo l'Istituto provveduto a ricostituire la pensione della ricorrente con provvedimento del 17 febbraio 2026, dando applicazione al nuovo trattamento a partire dal mese di aprile 2026.

4. Nel corso della discussione le parti hanno concluso come da separato verbale e il ricorso veniva quindi trattenuto per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

5. Su concorde richiesta delle parti, che hanno dato atto dell'intervenuto riconoscimento del diritto azionato in giudizio, dev'essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. In riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell'Istituto convenuto in virtù del principio di soccombenza virtuale, anche tenuto conto che la sussistenza di eventuali problemi informatici, oltre a non elidere la responsabilità di dover procedere a un corretto calcolo della pensione della ricorrente, rimangono circostanza esclusivamente imputabile alla sfera di intervento dell'INPS, specialmente se protratti per il lungo tempo trascorso dalle iniziali segnalazioni e richieste della ricorrente.

Le stesse vengono determinate nella misura forfetaria di euro 1.500,00, tenuta presente la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e la natura processuale dell'odierna pronuncia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si quantificano nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 17/06/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE MONOCRATICO
(art. 151 c.g.c)

DECRETO

nel giudizio iscritto al **n. 32740** del registro di Segreteria promosso da:

M. C., nata a OMISSIS, residente in OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dagli
Avvocati Alberto Zeffin (c.f. ZFF LRT 71P01 A568I – pec :
alberto.zeffin@ordineavvocatipadova.it) e Alessandro Borile (c.f. BRL LSN 69E24 A568J –
pec: alessandro.borilea@ordineavvocatipadova.it), per elezione domiciliata in Padova, Via
Trieste n.23, presso il loro studio legale

RICORRENTE

contro

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),
per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel
proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

Esaminato il ricorso per correzione di errore materiale congiuntamente proposto dai difensori
delle parti costituite in giudizio in data 1°luglio 2026, con il quale - evidenziato che con
sentenza n.161 del 17/06/2026, nell'accogliere il ricorso e disporre a carico dell'INPS condanna
alla rifusione delle spese del giudizio nella misura di euro 1.500,00 in favore del ricorrente – è
stato rilevato che il Giudice ha ommesso di disporre la distrazione del pagamento in favore dei

procuratori costituiti dichiaratesi antistatari, così come richiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;

Considerato che in caso di omessa pronuncia sulle spese processuali si può rimediare con il procedimento di correzione di errore materiale, essendosi in presenza di una dimenticanza in relazione all'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato (ex multis, Cass.Civ.n.16037/2021 e n.1101/2025);

Considerato che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza formulata;

Rilevato che ai sensi dell'art.113 c.g.c. *“Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto”*;

tutto ciò premesso

IL GIUDICE

accoglie il ricorso proposto per la correzione del suindicato errore materiale della sentenza n.161 del 17/06/2026 e per l'effetto dispone l'inserimento nel testo della motivazione dopo le parole *“Le stesse vengono determinate nella misura forfetaria di euro 1.500,00, tenuta presente la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e la natura processuale dell'odierna pronuncia”* (pag.4, rigo 13) delle parole *“e le stesse devono essere liquidate in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”* e l'inserimento nel dispositivo della sentenza dopo le parole *“Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si quantificano nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge”* (pagina 4, rigo 19), delle parole *“disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratesi antistatari”*.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per l'annotazione sull'originale del provvedimento e per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia in data 6 luglio 2026.

Il Giudice monocratico
Cons. ROBERTO ANGIONI
(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/07/2026

Il Funzionario Preposto

F.to digitalmente

Nadia Tonolo